

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV COMMISSIONE

(Difesa)

RIUNIONE DEL 26 OTTOBRE 1949

(13^a in sede deliberante)

Presidenza del Presidente CASATI

INDICE

Disegni di legge:

(Discussione e approvazione)

« Computo, ai fini dell'avanzamento dei militari delle tre Forze Armate e della Guardia di finanza, del servizio prestato nelle formazioni partigiane o presso i Comandi dei reparti dell'Esercito e della Guardia di finanza che hanno partecipato alla guerra di liberazione » (N. 572) (Approvato dalla Camera dei deputati):

CADORNA, *relatore* Pag. 96, 97
PALERMO 97

« Norme sul trattamento economico degli ufficiali generali e superiori dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica collocati nella riserva o nell'ausiliaria ai sensi del regio decreto legislativo 14 maggio 1946, n. 384, nonché degli ufficiali inferiori della Marina collocati in ausiliaria o dispensati dal servizio ai sensi del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 490 » (N. 615):

CASARDI, *relatore* . . . 98, 100, 102, 103, 104, 105
VACCARO 99, 104, 105
CADORNA 99, 100, 101

CERICA Pag. 99, 100, 104
PALERMO 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105
MOSCATELLI 100, 101, 102, 104
LUSSU 101, 102
CINGOLANI 102, 104
BELTRAND 102, 104, 105
BARONTINI 104

« Estensione del contributo statale di cui al decreto legislativo 21 marzo 1947, n. 158, alla traslazione delle salme dei Caduti sui lavori di bonifica dei campi minati » (N. 618):

PALERMO, *relatore* 106

« Norme sull'avanzamento dei tenenti di vascello e gradi corrispondenti, della Marina militare, reduci dalla prigionia di guerra o dall'internamento » (N. 620):

CASARDI, *relatore* 107

« Computo delle campagne della guerra 1940-1945 » (N. 619):

CINGOLANI, *relatore* 108, 111
MOSCATELLI 108, 111
PALERMO 111

« Autorizzazione della spesa di lire 827 milioni per la sistemazione dell'aeroporto civile di Capodichino e per il completamento delle attrezzature mobili dell'aeroporto civile di Ciampino » (N. 652) (Approvato dalla Camera dei deputati):

CINGOLANI, *relatore* 112
PALERMO 112

La riunione ha inizio alle ore 15,20.

Sono presenti i senatori: Barontini, Beltrand, Cadorna, Casardi, Casati, Cemmi, Cerica, Cingolani, Damaggio, Di Giovanni, Elia, Facchinetti, Gasparotto, Leone, Lussu, Miceli Piccardi, Moscatelli, Palermo, Panetti, Pertini, Ricci Mosè, Salvi, Tignino, Vaccaro.

SALVI, segretario, dà lettura del processo verbale della riunione precedente, che è approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Computo, ai fini dell'avanzamento dei militari delle tre Forze Armate e della Guardia di finanza, del servizio prestato nelle formazioni partigiane o presso i Comandi dei reparti dell'Esercito e della Guardia di finanza che hanno partecipato alla guerra di liberazione » (N. 572) (Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Computo, ai fini dell'avanzamento dei militari delle tre Forze Armate e della Guardia di finanza, del servizio prestato nelle formazioni partigiane o presso i Comandi dei reparti dell'Esercito e della Guardia di finanza che hanno partecipato alla guerra di liberazione ». Dichiaro aperta la discussione generale e do la parola al relatore, senatore Cadorna.

CADORNA, relatore. Questo disegno di legge ha suscitato nella Commissione di difesa dell'altra Camera una vivace discussione. Alcuni hanno creduto che si trattasse di un riconoscimento all'azione dei partigiani ed hanno ritenuto inadeguato il solo computo del servizio prestato. Altri hanno trovato che fosse il minimo da riconoscersi, il computo del servizio prestato, agli effetti del servizio militare. Altri hanno ritenuto che fosse equo prendere atto di questo vantaggio; ed altri, infine, hanno fatto una distinzione tra riconoscimento morale e garanzie tecniche, quali sono richieste per il passaggio da un grado all'altro.

Io, per principio, sarei contrario a questo disegno di legge per i seguenti motivi: si tratta, infatti, di una legge *ad hominem*, una legge che fu inventata per l'allora maggiore Cano. Credo che l'onorevole Facchinetti, a quel tempo Ministro della guerra, ricordi questo episodio: in una domanda sul trattamento da farsi ai partigiani, tra le varie clausole era stata inscritta quella per la quale venisse riconosciuto, agli effetti della promozione per gli ufficiali di Stato maggiore — e quindi per il maggiore Cano — il servizio fatto con i partigiani. Poichè

questo servizio, cosiddetto di partigiano, a Liberazione terminata, è stato fatto presente per non assumere il comando di cui più volte gli interessati venivano sollecitati, ritengo che il provvedimento sia in contrasto con il principio che un ufficiale debba essere sempre pronto ad assumere il comando a cui venga destinato. Aggiungo che l'aver esonerato un ufficiale dal periodo di servizio di comando è fargli un danno, perchè un ufficiale non può diventare comandante di reggimento se non è stato comandante di plotone.

Fatte queste premesse, mi rassegno tuttavia a dare parere favorevole al disegno di legge perchè esso è stato già approvato dall'altro ramo del Parlamento, e perchè l'onorevole Martino, Sottosegretario di Stato, che si occupa di ufficio del problema dei partigiani, mi ha assicurato che vi è qualche ufficiale che aspetta l'approvazione del provvedimento per avere la promozione.

Ho cercato di sapere dal Ministero della difesa quanti sieno gli ufficiali che si trovino in queste condizioni. Secondo me non devono essere molti, perchè gli ufficiali inferiori devono aver avuto il tempo necessario per effettuare il comando di compagnia e gli stessi ufficiali superiori dovrebbero aver già fatto il loro periodo di comando.

Per le ragioni che ho esposto, e di fronte soprattutto alle sollecitazioni del Sottosegretario, non mi rimane che consigliare la Commissione di approvare il disegno di legge, il quale si propone di valorizzare il servizio prestato da ufficiali e sottufficiali in servizio permanente effettivo delle Forze Armate, nelle formazioni partigiane, agli effetti del periodo di comando di truppe, prescritto per avere diritto all'avanzamento.

Il disegno di legge, oltre che rappresentare un riconoscimento del servizio prestato dagli ufficiali e sottufficiali durante la lotta partigiana, pone un rimedio alle difficoltà di compiere il prescritto periodo di comando, dato il limitato numero delle unità delle Forze Armate ricostituite in base al Trattato di pace.

Non era infatti giusto che gli ufficiali venissero ritardati nella promozione quando il mancato comando di truppe regolari non era da attribuire alla loro cattiva volontà, ma a circostanze di forza maggiore. Il computo del periodo di comando trascorso nelle unità parti-

giane consente, in molti casi, di eliminare tale inconveniente.

Raccomando, pertanto, l'approvazione del disegno di legge.

PALERMO. Vorrei dalla cortesia del senatore Cadorna un chiarimento sul secondo capoverso dell'articolo 1, dove è detto: « Agli stessi effetti è altresì valido il servizio prestato dai sottufficiali e dai capitani, maggiori e tenenti colonnelli, ecc. ». E i tenenti ?

CADORNA, *relatore*. Il vantaggio previsto dal disegno di legge riguarda tutti i gradi indistintamente. Ad ogni modo vi è un'altra legge relativa al periodo di servizio dei tenenti.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare dichiaro chiusa la discussione generale. Metto ai voti gli articoli del disegno di legge, di cui do lettura:

Art. 1.

Il servizio prestato dagli ufficiali e dai sottufficiali dell'Esercito al comando di formazioni partigiane, equiparate o superiori per consistenza numerica al reparto corrispondente al grado militare rivestito, è valido agli effetti dei periodi di comando prescritti dall'articolo 32 della legge 9 maggio 1940, n. 370, e dagli articoli 3 e 5 della legge 21 giugno 1934, n. 1093, ai fini dell'avanzamento.

Agli stessi effetti è altresì valido il servizio prestato dai sottufficiali e dai capitani, maggiori e tenenti colonnelli, con mansioni equiparate o superiori al grado rivestito, presso comandi di formazioni partigiane, ovvero presso comandi di reparti dell'Esercito, che abbiano partecipato ad operazioni della guerra di liberazione.

(*È approvato*).

Art. 2.

Il servizio prestato dagli appuntati dei carabinieri al Comando o presso comandi di formazioni partigiane è valido ai sensi della possibilità di concorrere alla promozione, a scelta senza esami, a vicebrigadiere, come se avessero comandato lodevolmente la stazione, ai sensi del secondo comma dell'articolo 3 del decreto legislativo luogotenenziale 3 agosto 1944, n. 193, modificato dal decreto legislativo luogotenenziale 22 febbraio 1949, n. 253.

(*È approvato*).

Art. 3.

Il servizio prestato nelle formazioni partigiane dal sottotenente e dal tenente di complemento dell'Esercito, che abbiano ottenuto la qualifica di partigiano combattente, ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, è valido agli effetti dell'articolo 87 della legge 9 maggio 1940, n. 370, quale risulta sostituito dall'articolo 1 della legge 11 dicembre 1941, n. 1464.

(*È approvato*).

Art. 4.

Agli effetti di cui all'articolo precedente, il servizio deve essere stato disimpegnato con mansioni di ufficiale presso comandi, reparti e servizi partigiani sulla base delle equiparazioni stabilite dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 settembre 1946, n. 93.

(*È approvato*).

Art. 5.

Il servizio prestato dai militari della Marina e dell'Aeronautica presso reparti partigiani è considerato, agli effetti dell'avanzamento, rispettivamente, come imbarco compiuto su navi in posizione di armamento o come servizio prestato presso reparti di impiego.

(*È approvato*).

Art. 6.

Il servizio prestato dagli ufficiali e dai sottufficiali della Guardia di finanza al comando di formazioni partigiane, equiparate o superiori per consistenza numerica al reparto corrispondente, al grado militare rivestito, è valido agli effetti dei periodi di comando prescritti, per gli ufficiali, dall'articolo 14 del regio decreto 17 settembre 1940, n. 1567, e di quelli di comando o di servizio previsti, per i sottufficiali, dall'articolo 9 della legge 7 giugno 1937, n. 913, quale risulta modificato dall'articolo 10 della legge 29 gennaio 1942, n. 64.

Agli stessi effetti è altresì valido il servizio prestato dai sottufficiali e dai capitani, maggiori e tenenti colonnelli della Guardia di finanza, con mansioni equiparate o superiori al grado rivestito presso comandi di formazioni partigiane, ovvero presso comandi di

reparti della stessa Guardia di finanza, che abbiano partecipato ad operazioni della guerra di liberazione.

(È approvato).

Art. 7.

Il Ministero della difesa, per l'Esercito, la Marina e l'Aeronautica, ed il Ministero delle finanze, per il Corpo della guardia di finanza, in dipendenza delle disposizioni contenute nella presente legge provvederanno a regolare la posizione matricolare dei militari che abbiano assolto incarichi di comando o di servizio nelle formazioni partigiane.

(È approvato).

Art. 8.

Le disposizioni della presente legge hanno efficacia, ai soli effetti giuridici, dall'8 settembre 1943.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Norme sul trattamento economico degli ufficiali generali e superiori dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica collocati nella riserva o nell'ausiliaria ai sensi del regio decreto legislativo 14 maggio 1946, n. 384, nonché degli ufficiali inferiori della Marina collocati in ausiliaria o dispensati dal servizio ai sensi del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 490 » (N. 615).

PRESIDENTE. Segue all'ordine del giorno la discussione del disegno di legge: « Norme sul trattamento economico degli ufficiali generali e superiori dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica collocati nella riserva o nella ausiliaria ai sensi del regio decreto legislativo 14 maggio 1946, n. 384, nonché degli ufficiali inferiori della Marina collocati in ausiliaria o dispensati dal servizio ai sensi del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 490 ».

Dichiaro aperta la discussione generale. Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Casardi.

CASARDI, *relatore*. Onorevoli colleghi, ieri nel mio modesto intervento in Assemblea feci cenno al trattamento economico degli ufficiali militari sfollati. Voi ricordate la legge sullo sfollamento degli ufficiali. Per i sottufficiali non c'è che da fare lo stesso discorso; il Trattato di pace ha imposto dei limiti al personale delle Forze Armate: 25.000 militari nell'Aeronautica, 25.000 nella Marina e 250.000 nell'Esercito, compresi i carabinieri. Allora si è dovuto fare quello che fu chiamato, con termine che ho criticato, lo sfollamento. Vi si è provveduto con le due leggi del 1946, la prima riguardante gli ufficiali generali e superiori di tutte le armi, in data 14 maggio 1946, la seconda del 31 maggio dello stesso anno, riguardante gli ufficiali di grado inferiore. Il trattamento era questo: la pensione spettante al grado, più un'integrazione che portasse questa somma al livello degli emolumenti goduti al momento, e questo per lo stipendio; più una indennità militare; più il caro-vita, nell'intesa che lo stipendio e l'indennità militare dovessero essere quelli in vigore al momento; mentre per il caro-vita si riconosceva il diritto alla cosiddetta scala mobile, ossia alle variazioni che fossero riconosciute, in seguito, agli ufficiali in servizio attivo.

Per gli ufficiali inferiori fu fatto qualche cosa di simile. Ci fu una distinzione tra gli ufficiali inferiori che avessero compiuto 15 anni di servizio, e quelli che avessero compiuto un servizio di un minor numero di anni: i primi avevano diritto ad un trattamento analogo a quello degli ufficiali superiori; i secondi ad un buonuscita *una tantum*. Che cosa è avvenuto? È avvenuto che questo sfollamento (e questo è il motivo del disordine successivo) è stato attuato attraverso mesi e mesi di un lavoro molto grave e delicato. Vi è stata la apposita Commissione della Marina che con uno zelo forse eccessivo ha cominciato subito a lavorare, così che la legge entrò in vigore nel giugno del 1946. Successivamente provvide l'Esercito; più tardi l'Aeronautica.

Pertanto abbiamo avuto collocamenti in questa posizione, scaglionati nel tempo per mesi e mesi. Poiché nel frattempo si sono avuti aumenti di stipendio, è accaduto che quelli che sono stati sfollati più tardi, oltre ad avere il beneficio di godere lo stipendio in servizio attivo per più tempo, hanno avuto un mi-

gliore trattamento di buonuscita. Da ciò la necessità di provvedere ad una perequazione, a cui mira appunto il disegno di legge che oggi è portato al nostro esame. Debbo aggiungere che l'articolo 11 del decreto legislativo 14 maggio 1946, n. 384 comprende anche gli ufficiali che prima dell'epoca furono collocati in posizione ausiliaria o nella riserva per varie ragioni; per l'Esercito, ad esempio, perchè esso aveva bloccato i quadri.

Essendo avvenuti quegli aumenti di stipendio di cui ho parlato, il disegno di legge stabilisce all'articolo 1 di liquidare tutti questi ufficiali alla data del 1 giugno 1946. È un disegno di legge che ha camminato molto lentamente; ecco perchè giunge in ritardo. Infatti è accaduto, dopo il 1° giugno 1946, che vi sono stati altri aumenti di stipendio, ad esempio quello degli statali, del 1 novembre 1948. In ogni modo faccio la proposta alla Commissione di non ingolfarsi nell'esame pregiudiziale di tutto il problema, ma di approvare questo provvedimento, che è un atto di giustizia.

Vorrei inoltre fare una raccomandazione, con la quale si invitasse il Governo a proseguire nello studio del problema, perchè non è giusto che alcuni ufficiali e sottufficiali si trovino in una condizione di inferiorità rispetto ad altri ufficiali e sottufficiali che sono stati messi a riposo in data successiva. Vi saranno infatti degli aumenti a decorrere dal 1° luglio u.s. e questi ufficiali e sottufficiali debbono godere di essi.

VACCARO. Dopo la chiara e precisa relazione del senatore Casardi mi permetto di presentare un emendamento all'articolo 2 del disegno di legge per meglio chiarire e definire i rapporti e stabilire le indennità degli ufficiali che sono stati già mandati via. L'emendamento è del seguente tenore: « Per tutti gli ufficiali di cui al presente articolo, collocati nella riserva o in ausiliaria prima dell'entrata in vigore del presente decreto, o a partire dalla data di entrata in vigore del decreto stesso, si tien conto dello stipendio e delle indennità militari comprensive degli aumenti successivamente disposti fino a tutto il 1° giugno 1947, mentre per l'indennità caro-vita si tien conto delle successive variazioni anche dopo tale data ».

CADORNA. Questo emendamento non può avere una efficacia pratica, perchè lo Stato,

avendo fatto gli aumenti dopo il 1° giugno, ha commesso una truffa nei confronti degli ufficiali sfollati, promettendo un trattamento di favore, e poi attuando gli aumenti in un momento successivo alla loro uscita dall'Esercito. Cosicché ad un certo momento, che è poi il momento attuale, è accaduto questo: che i pensionati antichi, con gli aumenti di pensione fatti, hanno superato questi famosi stipendi di favore che il Governo aveva prospettato come alternativa della pensione. Ora gli ufficiali che hanno scelto questo famoso trattamento di favore reclamano tale trattamento, e non un trattamento uguale, od inferiore a quello degli altri funzionari. In ogni modo approvo l'emendamento e ciò che ha detto il senatore Casardi.

CERICA. La situazione è questa: le Amministrazioni considerano ancora, contro la realtà, nucleo del trattamento economico lo stipendio, ed accessorio tutto il resto. La situazione invece è che il nucleo è il caro-vita e lo stipendio è diventato un accessorio. In tal modo nei confronti di questa gente è stata operata una piccola truffa amministrativa, perchè essa è andata in pensione, si è fidata di avere un trattamento di favore, e poi questo trattamento le è stato negato. Ora io trovo che l'Amministrazione dello Stato deve essere intonata ad un principio di equità e da giustizia. Sono, quindi, perfettamente d'accordo sullo emendamento del collega Vaccaro.

PALERMO. Vorrei sapere se questo provvedimento ha vigore solamente per quegli ufficiali che sono andati via a domanda, o per tutti quanti. Dovremmo infatti distinguere: vi è un primo contingente di ufficiali i quali, in seguito a domanda, andarono a riposo, e intanto fecero quella domanda in quanto lo Stato si impegnava a dare ad essi un trattamento di favore. Si è verificato invece, come diceva il senatore Casardi, che questi ufficiali non hanno avuto un trattamento di favore, ma un trattamento di sfavore, perchè quelli che sono andati a casa, non a domanda, vengono a percepire una pensione superiore agli stipendi che percepiscono quelli andati via prima.

A mio modo di vedere gli ufficiali che sono andati via a domanda hanno un diritto acquisito di fronte allo Stato, il quale ha commesso nei loro confronti una cattiva azione, che

IV COMMISSIONE (Difesa)

13ª RIUNIONE (26 ottobre 1949)

non è nè la prima nè l'ultima che lo Stato fa ai danni dei cittadini. Io vorrei che a questi ufficiali, che hanno un diritto acquisito, venisse riconosciuto tale diritto; successivamente, se del caso, si potrebbe estendere il provvedimento di favore agli ufficiali della riserva e a quelli in ausiliaria. Ricordo che questo problema fu trattato alla Consulta. Siamo, pertanto, anche noi moralmente impegnati su questo punto.

CASARDI, *relatore*. Il decreto legislativo 14 maggio 1946, n. 384 è la legge dello sfollamento dei quadri, che offriva la possibilità di fruirne a chi deliberatamente avesse voluto lasciare il servizio. Ma, poichè la massima parte di coloro che sono usciti dai ranghi delle Forze Armate sono andati via di autorità, mi pare che non sia giusto limitare questa disposizione ai soli sfollati volontari, e negarla a quelli che sono stati mandati via di autorità. Molti hanno domandato di riassumere servizio, ma il Trattato di pace non lo consente.

Proporrei, quindi, di non mutare lo stato di fatto e di non accennare a differenza tra coloro che siano andati a casa volontariamente e quelli che vi siano andati non volontariamente. Mi sembra, invece, giusto l'emendamento proposto dal senatore Vaccaro, che aggancia il trattamento di pensione al caro-vita, e su questo punto credo che si possa essere tutti d'accordo.

PALERMO. Il decreto legislativo 14 maggio 1946, n. 384 riguardava due categorie di ufficiali: quelli che a domanda hanno lasciato l'Esercito e quelli mandati via di autorità. I mandati via di autorità erano non solo quelli dichiarati inidonei, ma quelli che avevano delle macchie sul loro stato di servizio. Per coloro che spontaneamente sono andati via senza nessun neo o macchia, vige la maggior larghezza e comprensione da parte nostra; ma per coloro che sono stati mandati via dall'Esercito per limiti di età o per altri motivi, sui quali forse è bene non intrattenersi, non ritengo affatto che sia necessario usare un trattamento di favore.

In poche parole in questa seconda categoria entrano anche i collaboratori della repubblica di Salò; pertanto noi non possiamo trattare alla stessa stregua quelli che sono andati via volontariamente e coloro che sono stati man-

dati via di autorità perchè avevano collaborato con la repubblica di Salò.

CERICA. Io penso che lo sfollamento è una cosa, la selezione è un'altra. Ho sentito parlare di inidonei; quelli che fossero stati giudicati inidonei sarebbero stati mandati via per altri motivi e non per sfollamento. La legge stabiliva che l'Amministrazione militare accettava le domande di quelli che avessero voluto andarsene; ove non fosse stato raggiunto un dato numero, altri sarebbero stati allontanati fino a raggiungere il numero stabilito; incominciando, se ve ne fossero, da coloro che avevano delle pecche, quali i rimproveri semplici o solenni. Quelli con pecche gravi erano stati discriminati precedentemente.

PALERMO. Ricordo che, in quella occasione, molti ufficiali si mostravano addolorati di trovarsi nelle stesse condizioni di quelli che avevano collaborato con la repubblica di Salò.

CERICA. Sono la minima parte. Io parlo di organici di decine e decine di migliaia di persone, delle quali sono dovute andare via moltissime soltanto perchè erano in soprannumero, rispetto alle tabelle organiche. Si tratta spesso di ufficiali decorati al valore che sono stati allontanati di autorità, e che si vogliono mettere alla fame.

MOSCATELLI. Penso che sostanzialmente si sia tutti d'accordo sulla estensione di questo provvedimento a tutte le categorie, sia agli ufficiali che sono usciti a domanda, sia a coloro che sono stati sfollati. Vi è solo una preoccupazione: questo beneficio vale anche per coloro che hanno collaborato con la repubblica di Salò? Ecco la nostra preoccupazione. Pertanto la distinzione non dovrebbe essere fatta tra sfollati a domanda e sfollati di autorità, ma dovrebbe essere fatta, invece, tra coloro che hanno giurato per la repubblica di Salò e coloro che non hanno giurato e non hanno collaborato. Questa è la distinzione che dobbiamo fare. A coloro che hanno collaborato e hanno prestato giuramento alla repubblica di Salò non deve essere esteso questo beneficio.

CADORNA. Debbo dire che la Commissione di epurazione, di cui anche io facevo parte, stabilì che il giuramento alla repubblica di Salò non avesse incidenza sulle norme militari e quindi non costituisse motivo di espulsione. Pertanto quegli ufficiali e sottufficiali

che fossero incorsi in questo giuramento ebbero solamente punizioni disciplinari, come il rimprovero solenne per i gradi più alti, e l'arresto per i gradi più bassi. Effettivamente quando questi ufficiali venivano vagliati per lo sfollamento (ne ho visti passare a migliaia) quelli che avevano una qualsiasi di queste colpe a loro carico, venivano messi in quarta categoria, dalla quale si attingeva per prima nella eliminazione. Oggi non so se, tecnicamente e giuridicamente, si possano rifare due categorie di distinte dopo che la Commissione li ha giudicati e semplicemente su un fatto cui è stato dato un contenuto puramente disciplinare. Comprendo tuttavia, in linea morale, la fondatezza delle osservazioni fatte in proposito.

MOSCATELLI. Effettivamente possiamo sorvolare sulla questione, in quanto ci sono stati ufficiali, i quali hanno giurato senza avere partecipato alla guerra alle dipendenze del Governo di Salò; ma, secondo me, non è una buona ragione che, essendo stati generosi una volta, si debba essere generosi anche una seconda volta, mettendo gli ufficiali che effettivamente hanno partecipato alla guerra alle dipendenze del Governo di Salò in condizione di favore nei confronti di coloro che hanno partecipato alla guerra dalla parte giusta. Bisogna tenere presente, per una ragione di equità e di giustizia, questo fatto. Proporrei pertanto di escludere dal beneficio coloro che hanno giurato e partecipato attivamente alla guerra dalla parte della repubblica di Salò; includere invece coloro che, pur avendo giurato, non hanno partecipato attivamente alla guerra in favore di quella repubblica. Questi anni però prestati al servizio di Salò, devono essere esclusi dal computo dell'anzianità, per i benefici che ne conseguono.

CASARDI, relatore. Credo che tutte queste distinzioni e il lavoro che dovrebbe compiere la Commissione procrastinerebbero chissà per quanto tempo l'approvazione di questo disegno di legge. Del resto le obiezioni cadono se si legge l'articolo 2 del decreto legislativo 14 maggio 1946, n. 384. Si tratta al massimo di coloro che hanno subito qualche sanzione disciplinare, il che non può riguardare i collaborazionisti. Quindi, trattandosi di ufficiali già discriminati, siamo fuori dagli arbitri segnalati dai senatori Moscatelli e Palermo.

Le Commissioni di avanzamento hanno fatto una graduatoria di merito e poi, messi idealmente tutti gli ufficiali sul letto di Procuste, hanno tagliato ed hanno lasciato fuori elementi veramente ottimi e che praticamente non sanno che cosa fare nella vita civile.

A me pare, perciò, che difficoltà serie per l'accoglimento del provvedimento non ce ne dovrebbero essere.

LUSSU. I senatori Moscatelli e Palermo hanno interpretato le mie preoccupazioni. Già all'inizio, pur non volendo interrompere la discussione, pensavo di chiedere, su questo disegno di legge, dei chiarimenti.

Siamo messi di fronte a due esigenze. La prima è quella di far sì che ufficiali che hanno dato tutta la loro giovinezza al servizio della Nazione non vengano collocati a riposo, con pensioni tali che debbano morire di fame. La seconda è quella di evitare che ufficiali che sono stati indegni siano trattati alla stessa stregua di coloro che sono stati degnissimi. Ambedue queste esigenze debbono essere accolte. Se c'è il pericolo che degli ufficiali indegni, secondo la nostra coscienza politica repubblicana, possano essere trattati come gli altri, bisogna evitarlo. Ho avuto l'impressione che questo pericolo esista e me lo ha confermato l'intervento stesso del senatore Cadorna, il quale ci ha detto che a molti ufficiali, i quali hanno prestato servizio nella repubblica di Salò...

CADORNA. Ho detto: « che hanno prestato giuramento ».

LUSSU. Verso molti di questi siamo stati di manica larga, nel senso che non sono stati incriminati o puniti penalmente; si è sostituita la censura al provvedimento penale. Questi ufficiali, quindi sono stati colpiti con un provvedimento disciplinare di minima portata, che ha consentito loro di salvarsi. Questo sta bene; non volevamo mandarli tutti in galera; ma che ad essi sia dato un trattamento di privilegio non possiamo ammetterlo. Questa è la mia preoccupazione. Se fossimo in sede referente saremmo tutti con l'animo tranquillo, ma qui siamo in sede deliberante.

Propongo pertanto la sospensiva, per esaminare con maggiore ponderazione il problema.

PALERMO. Aderisco alla proposta del senatore Lussu.

CASARDI, *relatore*. Ho fatto presente fin dal principio la necessità che questo disegno di legge, che già giunge con un certo ritardo, sia approvato al più presto, anche per perequare alla stessa data il trattamento di tutti gli ufficiali che sono stati collocati nella riserva o nella ausiliaria in periodi diversi. Il provvedimento è destinato a sanare una grave ingiustizia a danno di coloro che dovevano avere un trattamento di favore e non lo hanno avuto. Avviene inoltre che, siccome per i sottufficiali l'adeguamento è già stato fatto, un generale di divisione, andato via con le vecchie disposizioni, percepisce nove mila lire al mese di meno di un generale dello stesso grado che sia andato via con una pensione ordinaria. Accade che gli ufficiali generali di divisione, con 40 anni di servizio...

PALERMO. Su questo siamo d'accordo.

CASARDI, *relatore*... vengano a percepire meno di un maresciallo di prima classe che abbia 28 anni di servizio. C'è un disordine tale a cui occorre assolutamente porre riparo.

Per quel che riguarda le osservazioni del senatore Lussu, io torno a dire che il presente disegno di legge prescinde dalla discriminazione, nel senso che la considera come avvenuta. Si riferisce soltanto agli ufficiali discriminati, comprendendosi tra questi solo coloro che abbiano avuto, al massimo, sanzioni disciplinari.

LUSSU. Ho l'impressione, da quanto hanno detto tanto il relatore quanto il senatore Cadorna, che la discriminazione sia avvenuta con criteri di massima benevolenza. Io sono di manica larghissima con tutti i funzionari comuni dello Stato, per quanto anche verso di essi si sarebbero dovuti applicare criteri un po' più rigorosi; nei confronti degli ufficiali francamente non credo si possa essere troppo indulgenti. Gli ufficiali debbono, infatti, rappresentare la coscienza nazionale, la dignità stessa della Nazione. Per ciò, nei loro confronti, sarei estremamente rigoroso.

CINGOLANI. Permettetemi di ricordare un episodio che mi ha fatto molta impressione. È stato adottato il provvedimento disciplinare di un mese di arresti nei confronti del comandante di un campo di aviazione dell'Alta Italia che, al momento della irruzione di una pattuglia tedesca, non dette ordine al

corpo di guardia di sparare immediatamente. Sorpreso da questo inatteso attacco in una palazzina del campo, assieme ad altri suoi soldati ed ufficiali, riuscì a fuggire e con i suoi dipendenti costituì una banda che passò a far parte delle forze partigiane. Orbene, questo ufficiale è stato punito con un mese di arresti, perchè quel momento di titubanza non gli ha permesso di compiere l'azione militare che sarebbe stata necessaria per respingere la pattuglia tedesca.

Di questi casi ve ne sono stati parecchi.

MOSCATELLI. Questo è un caso particolare. Non dobbiamo dimenticare, infatti, che i repubblicani avevano costituito quattro divisioni.

BELTRAND. Si potrebbe ovviare alla questione con un emendamento che, trascurando i sottufficiali, che si sono trovati in Alta Italia in situazioni difficili, riguardasse in modo particolare gli ufficiali, specie quelli superiori, per i quali l'aver aderito alla repubblica di Salò mi pare sia una cosa grave. Come diceva, giorni fa, nell'Aula del Senato, il senatore Cadorna, dobbiamo formare il carattere dei quadri. Concedere un'amnistia generale ai collaborazionisti, è, in qualche modo, dare un premio a chi ha fatto quel che non doveva fare.

L'emendamento potrebbe essere così formulato: « Sono esclusi dai benefici di cui alla presente legge, coloro che, pur discriminati, sono stati puniti disciplinarmente per aver collaborato con la repubblica di Salò ».

CASARDI, *relatore*. I collaborazionisti non sono stati puniti con un semplice provvedimento disciplinare.

BELTRAND. Ci sono stati casi anche di questo genere.

PALERMO. Mi pare che qui si stiano dimenticando i tempi e le date.

In un primo momento si è cominciato a fare l'esame della condotta dei vari ufficiali, per assodare se avevano o meno collaborato con la repubblica di Salò. Quelli che avevano collaborato, eccetto il caso che avessero commesso dei delitti, per cui dovessero essere denunciati al Tribunale, furono fatti oggetto di sanzioni disciplinari, a cominciare dagli arresti semplici fino a quelli di fortezza. Non dovete dimenticare questo fatto. Non è che tutti

IV COMMISSIONE (Difesa)

13ª RIUNIONE (26 ottobre 1949)

quelli che avevano aderito furono denunciati al tribunale; furono denunciati solo coloro che si erano resi colpevoli di delitti previsti dal Codice penale militare o dal Codice penale ordinario. Si è verificato così, che quando è venuta fuori la legge con cui si dovevano ridurre i quadri, coloro i quali non avevano alcuna macchia sotto qualsiasi punto di vista, nè sotto il punto di vista dell'onore militare, nè sotto quello della condotta militare, nè rispetto alle leggi del Paese, si sono trovati nelle identiche condizioni di coloro i quali, pur avendo avuto punizioni per aver aderito alla repubblica di Salò e per aver collaborato con essa, erano stati colpiti soltanto con sanzioni disciplinari.

Poichè il provvedimento in esame, deve essere ispirato a criteri di giustizia e di eticità si è detto: lo Stato si è impegnato a fare un trattamento di favore a coloro che avessero lasciato le Forze Armate in conseguenza dello sfollamento.

Poichè invece costoro, non solo non hanno usufruito di un trattamento di favore, ma di un trattamento assolutamente sfavorevole, abbiamo il dovere, ispirandoci a criteri di moralità, di scindere coloro che sono immuni da colpe e hanno diritto a tutta la nostra solidarietà, da coloro che, invece, hanno avuto colpe e già sono stati oggetto di un atto di generosità da parte della democrazia. Penso che sarebbe eccessivo dare a coloro un'altra prova di generosità.

Bisogna perciò distinguere le situazioni e non cadere nell'equivoco in cui è caduto il relatore, il quale pensa che si tratti di ufficiali già discriminati. Anche chi fu messo nella quarta categoria di discriminazione, ossia nella categoria più grave, è stato discriminato ma lo è stato in senso negativo.

Allo stato attuale, penso che noi potremmo accettare l'emendamento del senatore Beltrand, che si ispira a moralità e giustizia, nel senso che da questo provvedimento di maggiore larghezza debbano essere esclusi soltanto coloro che hanno collaborato con la repubblica di Salò, e, dicendo questo, escludiamo coloro che hanno aderito alla repubblica di Salò con il solo giuramento formale. Sono, infatti, d'accordo col senatore Cadorna nel constatare che molti furono costretti a

giurare, ma non svolsero attività a favore della repubblica di Salò e per questi si può ancora usare della clemenza. Gli altri, quelli che hanno prestato servizio per la repubblica di Salò, oltre al resto hanno goduto di stipendi favolosi, mentre gli altri ufficiali che non hanno voluto prestare tale servizio erano in montagna o vivevano nascosti e, sottoponendosi ad una vita assai grama per non porsi contro il loro Paese, hanno dovuto affrontare molte e grandi difficoltà. Tutto questo dobbiamo tener presente nel momento in cui stiamo per approvare il disegno di legge; dobbiamo stabilire una distinzione tra coloro che hanno fatto il loro dovere e gli altri.

PRESIDENTE. Prego il relatore di voler dichiarare se accetta o meno i due emendamenti: quello del senatore Vaccaro e quello proposto dal senatore Beltrand.

CASARDI, relatore. L'emendamento proposto dal senatore Vaccaro porta a gravi conseguenze. Il testo proposto dal Governo provvede alla copertura dei maggiori oneri, derivanti dall'adeguamento del trattamento economico, con un'aliquota delle entrate comprese nel dodicesimo provvedimento legislativo di variazioni allo stato di previsione. Se si dovesse quindi prendere in considerazione l'emendamento proposto dal senatore Vaccaro, bisognerebbe, anzitutto, sottoporlo all'esame della Commissione finanze e tesoro.

Ho già espresso parere sfavorevole alla proposta di sospensiva, poichè, se fosse approvata, porterebbe ad un'ulteriore perdita di tempo, mentre gli interessati attendono con molta ansia che il provvedimento sia approvato.

L'emendamento proposto dal senatore Beltrand potrebbe essere trasformato in una raccomandazione al Governo. Con questo primo aumento stabilito dal disegno di legge, aumento molto modesto, si tratta di dar da mangiare materialmente alle famiglie. Non sarebbe giusto che le mogli e i figli di ufficiali, che abbiano avuto anche la massima punizione disciplinare, siano ridotti alla fame.

PALERMO. Anche coloro che non collaborarono avevano mogli e figli.

CASARDI, relatore. I precedenti aumenti del 1947 furono un'assai piccola cosa. Sono del parere che ci si potrebbe limitare a far

IV COMMISSIONE (Difesa)

13ª RIUNIONE (26 ottobre 1949)

mettere a verbale due raccomandazioni, corrispondenti ai due emendamenti, presentati in modo che nella successiva legge si tenga conto tanto della proposta del senatore Vaccaro, di migliorare, cioè, il trattamento di coloro che siano andati in ausiliaria precedentemente, quanto della proposta di escludere da ulteriori miglioramenti, che possano rappresentare, non dico un lusso, ma qualche cosa di più, colbro che collaborarono attivamente con la repubblica di Salò.

Penso che su questo terreno intermedio si potrebbe trovare la soluzione.

VACCARO. Insisto perchè l'emendamento da me proposto sia messo in votazione.

PALERMO. Naturalmente noi saremmo favorevoli all'emendamento proposto dal senatore Vaccaro, però desideriamo che esso sia collegato con l'emendamento presentato dal senatore Beltrand. Se, infatti, venisse respinto questo ultimo emendamento, verremmo a dare un premio ancora maggiore a coloro che, invece, vogliamo escludere dal trattamento di favore.

CERICA. Potremmo anche essere moralmente consenzienti con questa osservazione, ma non è questa la sede per riaprire la discussione sugli effetti della discriminazione. Ora stiamo trattando l'adeguamento del trattamento a coloro che, essendo stati riconosciuti discriminati, non sono stati riconosciuti degni di appartenere all'Esercito, tanto è vero che sono stati poi sfollati.

PALERMO. Sono stati allontanati di autorità.

CERICA. ... con un provvedimento che aveva di mira lo sfollamento. Lei che è stato Sottosegretario al Ministero della guerra sa che la selezione è un'altra cosa: si mandano via gli incapaci e gli indegni, con un provvedimento amministrativo del Ministero che non ha a che vedere con lo sfollamento. Lo sfollamento è un provvedimento che si è preso perchè, in conseguenza del Trattato di pace, si sono ridotti i ruoli. Sono quindi posizioni giuridiche distinte e separate. Come possiamo noi, in sede di Commissione, rimettere in discussione tutta l'opera discriminatoria e tutti i provvedimenti presi, non solo in sede amministrativa, ma anche in sede giurisdizionale? A me pare che in linea di merito siamo fuori strada.

BELTRAND. Mi pare che ci siano tre categorie di ufficiali. La prima è quella di coloro che hanno chiesto di uscire dall'Esercito per lo sfollamento; per questi devono valere tutti i riguardi. Vi sono, poi, coloro che non sono stati discriminati e sono stati messi fuori dall'Esercito. Vi è poi una terza categoria di ufficiali che, pur non essendo stati condannati, pur essendo stati discriminati, furono puniti disciplinarmente, avendo avuto soltanto la colpa di una lieve collaborazione con la repubblica di Salò. A questa terza categoria proporrei di non estendere i benefici del presente disegno di legge. Sembra che i primi ad essere sfollati di autorità siano stati proprio coloro che sono stati puniti disciplinarmente.

Io ritengo che questi ultimi debbano essere esclusi dagli ulteriori benefici. Perciò ho formulato il mio emendamento.

VACCARO. Ritengo che i due emendamenti debbano essere votati separatamente.

MOSCATELLI. La questione non è giuridica, qui, si tratta di rivedere l'epurazione. Si tratta soltanto di non premiare una seconda volta i collaboratori attivi della repubblica di Salò. Essi sono stati una prima volta perdonati per il fatto che, mentre gli altri ufficiali hanno vissuto nelle condizioni che conosciamo, essi hanno continuato a percepire stipendi favolosi. Bisogna anche considerare che gli altri ufficiali che non hanno collaborato, per essere stati esenti da questa attività collaborazionista, hanno un grado inferiore a quello che loro spetterebbe.

VACCARO. Dopo le considerazioni del senatore Moscatelli, accetto l'abbinamento dei due emendamenti.

CASARDI, *relatore*. Si dovrebbe, almeno, specificare «che hanno collaborato attivamente».

PALERMO. La collaborazione presuppone una continuità di lavoro. Collaborare non significa essere usciti una volta a braccetto insieme.

CASARDI, *relatore*. Ma chi stabilisce questa collaborazione attiva?

BARONTINI. La stabilisce il foglio matricolare.

CINGOLANI. Il senatore Casardi ci dice in sostanza che i collaborazionisti attivi non sono compresi tra gli ufficiali ai quali vanno i benefici del disegno di legge che stiamo discu-

IV COMMISSIONE (Difesa)

13ª RIUNIONE (26 ottobre 1949)

tendo. Se è così, tanto meglio; altrimenti il foglio matricolare ci dirà quelli che devono essere esclusi.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda la parola, dichiaro chiusa la discussione generale ed apro quella sui singoli articoli del disegno di legge.

Metto in votazione il primo articolo, che è così formulato:

Art. 1.

Nei riguardi degli ufficiali generali e superiori dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, collocati nella riserva o in ausiliaria ai sensi del regio decreto legislativo 14 maggio 1946, n. 384, anteriormente al 1° giugno 1947, nonchè nei riguardi degli ufficiali inferiori della Marina, collocati in ausiliaria o dispensati dal servizio in base al regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 490, l'assegno mensile previsto dall'articolo 5, lettera c), del decreto legislativo 14 maggio 1946, n. 384, nonchè dagli articoli 4, lettera c) e 5, lettera b), del decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 490, è riliquidato, con effetto dal 1° giugno 1947, tenendo conto delle nuove misure degli stipendi previste dal decreto legislativo 5 agosto 1947, n. 778, ferma restando comunque la data di decorrenza dei singoli provvedimenti di collocamento nella riserva o in ausiliaria o di dispensa dal servizio.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Prima di mettere ai voti l'articolo 2 dobbiamo votare gli emendamenti proposti dai senatori Vaccaro e Beltrand.

BELTRAND. I due emendamenti, fusi insieme, potrebbero costituire l'articolo 1-bis.

CASARDI, relatore. Sta bene.

PALERMO. Dal punto di vista tecnico legislativo è preferibile che gli articoli abbiano una numerazione progressiva: « articolo 1, articolo 2, articolo 3, ... ».

VACCARO. Debbo far osservare che l'emendamento da me proposto, all'articolo 2, è sostitutivo del primo e secondo comma dell'articolo stesso.

PRESIDENTE. Metto ai voti i due emendamenti abbinati, proposti dai senatori Vaccaro e Beltrand. Chi li approva è pregato di alzarsi.

(Sono approvati).

Metto ai voti l'articolo 2, nel nuovo testo risultante dall'emendamento, ora approvato, del senatore Vaccaro:

Art. 2.

L'ultimo comma dell'articolo 11 del regio decreto legislativo 14 maggio 1946, n. 384, è sostituito dal seguente:

« Per tutti gli ufficiali di cui al presente articolo, collocati nella riserva o in ausiliaria prima dell'entrata in vigore del presente decreto, o a partire dalla data di entrata in vigore del decreto stesso, si tien conto dello stipendio e dell'indennità militare comprensivi degli aumenti successivamente disposti fino a tutto il 1° giugno 1947, mentre per l'indennità carovita si tien conto delle successive variazioni anche dopo tale data ».

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 3 nel testo risultante dall'emendamento, ora approvato, del senatore Beltrand:

Art. 3.

Dai benefici di questa legge sono esclusi gli ufficiali che, pur essendo stati discriminati, sono stati puniti disciplinarmente per avere collaborato con la repubblica di Salò.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 4 che nel testo governativo del disegno di legge recava il numero 3:

Art. 4.

Per gli effetti di cui all'articolo 81 - comma 4° - della Costituzione della Repubblica, alla copertura dell'onere presunto di lire 135 milioni risultante dalla presente legge viene destinata una corrispondente aliquota delle entrate comprese nel 12° provvedimento legi-

IV COMMISSIONE (Difesa)

13ª RIUNIONE (26 ottobre 1949)

slativo di variazioni allo stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1948-49.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« **Estensione del contributo statale di cui al decreto legislativo 21 marzo 1947, n. 158, alla traslazione delle salme dei Caduti sui lavori di bonifica dei campi minati** » (N. 618).

PRESIDENTE. Segue all'ordine del giorno la discussione del disegno di legge: « Estensione del contributo statale di cui al decreto legislativo 21 marzo 1947, n. 158, alla traslazione delle salme dei Caduti sui lavori di bonifica dei campi minati ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Palermo.

PALERMO, *relatore*. Il disegno di legge in esame è di una semplicità unica ed è ispirato ad un sentimento di riconoscenza del Paese nei confronti di coloro che si sono sacrificati nell'opera di bonifica dei campi minati. Si tratta di estendere alla traslazione delle salme degli sminatori, morti sui campi minati, il trattamento che si è fatto per la traslazione delle salme dei Caduti in guerra; traslazione che, come è noto, viene effettuata a spese dello Stato.

La Commissione di finanze e tesoro, però, si è accorta che il Ministero della difesa è caduto in errore perchè all'articolo 3 si parla del « capitolo 258 » mentre bisognerebbe dire « capitolo 271 ». Si dovrebbe poi aggiungere un articolo 4 così concepito: « Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio ».

Ritengo che su ciò si possa essere tutti d'accordo.

PRESIDENTE. Poichè nessuno chiede la parola dichiaro chiusa la discussione generale e metto ai voti gli articoli del disegno di legge di cui do lettura:

Art. 1.

Il contributo statale previsto dal decreto legislativo 21 marzo 1947, n. 158, è esteso, con le modalità e nei limiti fissati nel decreto stesso, alla traslazione, ai luoghi di origine, delle salme dei caduti in operazioni di bonifica di campi minati o di rastrellamento di ordigni esplosivi diversi dalle mine, nonchè di dragaggio, disattivazione o distruzione delle mine marine o di altri ordigni esplosivi in mare, in qualunque tempo eseguite.

(È approvato).

Art. 2.

Le domande di concessione del contributo devono essere presentate al Commissariato generale per le onoranze ai Caduti entro il termine perentorio di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge o dalla data del decesso, qualora questo avvenga successivamente.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 3, facendo presente che nel testo, di cui ora do lettura, a « capitolo 258 » si sostituisce « capitolo 271 », secondo quanto è stato proposto dal relatore:

Art. 3.

Alla spesa di lire 2.000.000 derivante dall'applicazione della presente legge sarà fatto fronte a carico delle somme iscritte nel capitolo 271 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio finanziario 1949-50.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo aggiuntivo che assumerà la numerazione di articolo 4, proposto dal relatore:

Art. 4.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Norme sull'avanzamento dei tenenti di vascello, e gradi corrispondenti, della Marina militare, reduci dalla prigionia di guerra o dall'internamento » (N. 620).

PRESIDENTE. Segue all'ordine del giorno la discussione del disegno di legge: « Norme sull'avanzamento dei tenenti di vascello, e gradi corrispondenti, dalla Marina militare, reduci dalla prigionia di guerra o dall'internamento ». Dichiaro aperta la discussione generale e do la parola al relatore, senatore Casardi.

CASARDI, *relatore*. Durante la guerra, per effetto delle norme del regio decreto 1° agosto 1936, n. 1493, per l'avanzamento degli ufficiali dei corpi della Marina militare erano abolite tutte le Commissioni di esame, e non si applicavano i periodi minimi di permanenza nel grado, di comando, di imbarco e di carica.

Ricorderete che in Assemblea abbiamo approvato le nuove tabelle che fissano per gli ufficiali di tutti i corpi della Marina le condizioni minime di permanenza nel grado, di imbarco, di direzione, di commissariato, ecc.

Durante la guerra queste condizioni furono sospese e si poteva, quindi, essere promossi indipendentemente da tutti quei requisiti.

Quando sono ritornati i reduci, si è dovuto ricostruire la carriera per quelli che lo meritavano, in base alle norme del decreto legislativo luogotenenziale 30 novembre 1945, n. 894. La legge sospensiva dei requisiti necessari per l'avanzamento è rimasta in vita, dopo la cessazione delle ostilità, per altri due anni.

Con il disegno di legge in esame si proroga sino al 15 aprile 1950 il beneficio di prescindere dal requisito di imbarco per l'avanzamento al grado superiore degli ufficiali della Marina, reduci dalla prigionia o dall'internamento, considerando come periodo di imbarco il periodo di prigionia o di internamento dalla data della cattura a quella della effettiva ripresa del servizio.

Debbo aggiungere che questo disegno di legge non comporta un aggravio per il bilancio.

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo di parlare dichiaro chiusa la discussione generale e metto in votazioni gli articoli del disegno di legge, di cui do lettura:

Art. 1.

Per l'avanzamento al grado superiore degli ufficiali della Marina militare reduci dalla prigionia di guerra, dall'internamento o dal servizio prestato presso reparti partigiani, che all'atto della cattura o dell'internamento o dell'inizio dell'attività partigiana rivestivano il grado di tenente di vascello o grado corrispondente e che abbiano diritto alla ricostruzione della carriera ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 30 novembre 1945, n. 894, e successive modificazioni, si prescinde fino al 15 aprile 1950, dal requisito dell'imbarco, ove prescritto.

(È approvato).

Art. 2.

Sino al 15 aprile 1950, per i tenenti di vascello e gradi corrispondenti della Marina militare reduci dalla prigionia o dall'internamento, il periodo minimo d'imbarco prescritto dalle vigenti disposizioni è ridotto, agli effetti dell'avanzamento al grado superiore, di un periodo pari al tempo intercorrente fra la data della cattura o dell'internamento e quella della effettiva ripresa del servizio, se all'atto della cattura o dell'internamento essi rivestivano il grado suddetto.

Uguale trattamento è fatto, ai fini dell'avanzamento a capitano di corvetta e gradi corrispondenti, ai tenenti di vascello e capitani della Marina militare che all'atto della cattura

IV COMMISSIONE (Difesa)

13ª RIUNIONE (26 ottobre 1949)

o dell'internamento rivestivano il grado di sottotenente di vascello o di tenente e che in sede di ricostruzione della carriera ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 30 novembre 1945, n. 894, e successive modificazioni siano stati promossi al grado superiore con anzianità assoluta di grado anteriore alla data della cattura o dell'internamento.

(È approvato).

Art. 3.

La presente legge ha effetto dal 16 aprile 1948.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

**Discussione e approvazione del disegno di legge:
« Computo delle campagne della guerra 1940-1945 » (N. 619).**

PRESIDENTE. Segue all'ordine del giorno la discussione del disegno di legge: « Computo delle campagne della guerra 1940-1945 ».

Dichiaro aperta la discussione generale. Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Cingolani.

CINGOLANI, *relatore*. Il computo delle campagne della guerra 1915-18 fu relativamente facile, poichè allora esisteva soltanto il fronte alpino e solo qualche reparto fu inviato sul fronte della Macedonia o dell'Albania. Nell'ultima guerra, come è noto, le zone di operazione delle truppe italiane furono disseminate in tutta l'Europa. Col disegno di legge in esame si tende a regolare il riconoscimento della partecipazione ai cicli operativi, agli effetti dei benefici già concessi ai combattenti della guerra 1915-18. Inoltre si equiparano ai combattenti i civili decorati di croce di guerra al valor militare ed i civili militarizzati che siano stati in zona di operazione, poichè corsero rischi e pericoli come il personale militare.

MOSCATELLI. All'articolo 2, primo comma, si dice che hanno diritto al computo delle campagne i personali civili militarizzati « an-

che non appartenenti alle Amministrazioni dello Stato ». Pertanto io propongo un emendamento estensivo del beneficio del riconoscimento della campagna anche ai patrioti ed ai membri qualificati della Consulta del C.L.N.

CINGOLANI, *relatore*. A mio parere costoro sono già compresi, dovendosi considerare come militarizzati.

MOSCATELLI. All'articolo 6 si parla solo di « partigiani combattenti », non si parla anche dei « patrioti ». Quindi ritengo che allo stato delle cose i membri rappresentanti del C.L.N. non siano contemplati perchè essi non sono partigiani combattenti. Se il riconoscimento è accordato ad un capo-fabbricato, per lo meno mettiamo i patrioti alla stregua dei capi-fabbricato. Propongo pertanto che alle qualifiche di cui all'articolo 6 si aggiungano quelle di « rappresentante qualificato del C.L.N. » e « patriota ».

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare dichiaro chiusa la discussione generale passando all'esame degli articoli del disegno di legge, di cui do lettura:

Art. 1.

La partecipazione alla condotta ed allo svolgimento delle operazioni di guerra dall'11 giugno 1940 all'8 maggio 1945 nel territorio metropolitano ed extrametropolitano, e su navi in mare o su aerei in volo, durante i cicli operativi fissati con apposite disposizioni dagli Stati maggiori delle Forze armate su determinazione dello Stato maggiore generale, od anche, indipendentemente da tali cicli, nei casi indicati nei successivi articoli, dà diritto al riconoscimento delle campagne di guerra.

Tale riconoscimento, in base ai titoli che lo giustificano, quali sono in seguito specificati, va compiuto in ragione di una campagna per ogni anno solare.

(È approvato).

Art. 2.

Hanno diritto al computo delle campagne i militari dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica, della Guardia di finanza, della discolta milizia volontaria sicurezza nazionale

IV COMMISSIONE (Difesa)

13ª RIUNIONE (26 ottobre 1949)

e sue specialità e delle milizie speciali nonchè i personali civili, anche non appartenenti alle Amministrazioni dello Stato, militarizzati in base ad una delle seguenti disposizioni:

regio decreto-legge 14 ottobre 1937, numero 2707;

bandi nn. 108 e 118, rispettivamente datati 6 febbraio 1942 e 9 marzo 1942; art. 1 del regio decreto-legge 30 marzo 1933, n. 123.

Hanno altresì diritto al computo delle campagne i militarizzati in base alle leggi 25 agosto 1940, n. 1304 e 1º novembre 1940, n. 1610 e i militarizzati dell'Africa italiana ai sensi dei decreti del Governo generale dell'Africa orientale italiana 24 settembre 1940, n. 1930 e 30 dicembre 1940, n. 1810, purchè abbiano effettivamente appartenuto ad unità mobilitate operanti. Hanno inoltre diritto al computo delle campagne i personali civili non militarizzati ai quali sia stata concessa la croce al merito di guerra ai sensi del regio decreto 14 dicembre 1942, n. 1729; per quest'ultimo personale la campagna da riconoscersi è quella dell'anno in cui si verificò l'evento che dette luogo al conferimento della croce.

Il diritto al computo delle campagne di guerra è riconosciuto anche quando si tratti di militari e militarizzati che, pur non appartenendo alla Marina, abbiano preso imbarco su navi da guerra o requisite o noleggiate o comunque provviste di armamento difensivo, o che, pur non appartenendo all'Aeronautica, abbiano preso imbarco su aerei. In ambo i casi l'imbarco deve aver avuto luogo per servizio di guerra o per esigenze connesse con le operazioni militari durante i cicli di cui all'articolo 1.

(È approvato).

Art. 3.

Per ottenere il riconoscimento della campagna è necessario che il personale di cui all'articolo precedente abbia complessivamente prestato per ogni anno solare non meno di tre mesi di servizio, anche non continuativo, di cui all'articolo 1.

Qualora nell'anno solare non si raggiunga il periodo minimo di cui al comma precedente, ma la partecipazione al ciclo operativo sia continuativa a cavallo di due anni, può essere

computato per il riconoscimento di almeno una campagna, il servizio prestato nell'anno successivo, a meno che questo a sua volta non sia di tale durata da comportare il riconoscimento di un'altra campagna. In tal caso verrà riconosciuta solo quest'ultima.

(È approvato).

Art. 4.

Il periodo minimo di tre mesi stabilito dal precedente articolo non è richiesto per coloro che abbiano ottenuto la croce al merito di guerra ai sensi del regio decreto 14 dicembre 1942, n. 1729, oppure siano deceduti, feriti o mutilati per fatti d'arme o decorati al valor militare, o siano stati fatti prigionieri o si siano ammalati per cause di servizio di guerra, sempre che la malattia comporti l'assegnazione di pensione od assegno di guerra di una delle otto categorie.

La campagna riconosciuta è quella dell'anno in cui si verificò il fatto che interruppe la partecipazione al ciclo operativo o si produsse l'evento che dette luogo al conferimento della croce di guerra o di una decorazione al valor militare.

(È approvato).

Art. 5.

In deroga alla disposizione contenuta nel secondo comma dell'articolo precedente, ai prigionieri militari e militarizzati di cui al precedente articolo 2, che, dopo l'8 settembre 1943, siano entrati a far parte volontariamente di formazioni di cooperatori a seguito delle armate alleate operanti sui fronti europei, indicate nelle apposite circolari dagli Stati maggiori delle Forze armate, i periodi di effettiva collaborazione durante le operazioni, entro i limiti fissati nelle circolari stesse, sono riconosciuti utili per il computo delle campagne di guerra.

Tale concessione è estesa per il periodo tra il 21 maggio 1944 e l'8 maggio 1945 ai militari e militarizzati delle divisioni « Cuneo » e « Regina », nonchè ai militari e militarizzati delle altre Forze armate riunitisi in formazioni, i quali dopo il ciclo di operazioni a Creta e nelle

IV COMMISSIONE (Difesa)

13ª RIUNIONE (26 ottobre 1949)

isole dell'Egeo comprese nella giurisdizione del Comando Forze armate dell'Egeo, furono impiegati, quali operatori, per i servizi di guerra dalle autorità militari alleate.

(È approvato).

All'articolo 6 il senatore Moscatelli ha proposto un emendamento tendente ad aggiungere alle qualifiche: «partigiano combattente»; «caduto per la lotta di liberazione»; «mutilato o invalido per la lotta di liberazione», le altre: «rappresentante qualificato di un Comitato di liberazione nazionale»; «patriota».

Chi approva questo emendamento aggiuntivo all'articolo 6, è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 6 che, con le modifiche testè apportatevi, risulta così formulato:

Art. 6.

È riconosciuto il computo delle campagne di guerra a coloro che, ai sensi del d. l. l. 21 agosto 1945, n. 518, abbiano ottenuto una delle seguenti qualifiche:

- partigiano combattente;
- caduto per la lotta di liberazione;
- mutilato o invalido per la lotta di liberazione;
- rappresentante qualificato di un Comitato di liberazione nazionale;
- patriota.

Per il riconoscimento della campagna di guerra ai partigiani combattenti è richiesto per ogni anno solare un periodo minimo di tre mesi di effettiva appartenenza, anche non continuativa, alle formazioni partigiane o di tre mesi di riconosciuta attività bellica isolata. Si applicano peraltro le norme dell'articolo 4 ed il secondo comma dell'articolo 3.

Ai caduti per la lotta di liberazione ed ai mutilati o invalidi per la lotta di liberazione è riconosciuta la campagna dell'anno in cui si verificò l'evento che ha provocato la morte, la mutilazione o l'invalidità.

(È approvato).

Art. 7.

Il diritto al computo delle campagne di guerra è riconosciuto, indipendentemente dai cicli operativi, ai militari delle forze armate

dello Stato ed ai militarizzati di cui all'articolo 2 della presente legge impiegati in rastrellamenti e dragaggio bombe, mine ed ordigni esplosivi in genere.

Tale diritto è altresì riconosciuto ai militari e militarizzati suddetti impiegati nello stesso servizio dopo la data dell'8 maggio 1945 e fino al 16 aprile 1946.

Il periodo minimo richiesto per il riconoscimento di una campagna è, per ogni anno solare, di tre mesi di servizio, anche non continuativo, nello speciale incarico. Per il computo di questo periodo valgono le norme del secondo comma dell'articolo 3.

(È approvato).

Art. 8.

Il periodo minimo di cui all'articolo precedente non è richiesto per il caduto, il ferito, il mutilato, l'invalido, l'insignito di croce al merito di guerra e il decorato al valor militare per eventi verificatisi nello speciale servizio.

La campagna riconosciuta è quella dell'anno in cui si verificò il fatto che interruppe la partecipazione al rastrellamento e al dragaggio degli esplosivi o si produsse l'evento che dette luogo al conferimento della croce al merito di guerra o di una decorazione al valor militare.

(È approvato).

Art. 9.

I mutilati o invalidi in conseguenza di ferita o malattia riportata o aggravata per fatti d'arma o per causa di servizio di guerra durante il periodo dal 10 giugno 1940 all'8 maggio 1945, titolari di pensione od assegno di guerra di una delle prime sei categorie, i quali alla data della ferita o della malattia stessa facevano parte di enti delle Forze armate mobilitati e partecipanti ai cicli operativi, debbono essere considerati, agli effetti del computo delle campagne di cui alla presente legge, come appartenenti a comandi, corpi e servizi mobilitati e operanti per tutto il tempo decorso dalla data della ferita che ha causato la mutilazione o della malattia che ha provocato l'invalidità di cui sopra fino alla data dell'8 maggio 1945.

IV COMMISSIONE (Difesa)

13ª RIUNIONE (26 ottobre 1949)

I partigiani combattenti che, successivamente all'8 settembre 1943, siano venuti a trovarsi nelle condizioni previste dal comma precedente, i quali alla data della ferita o della malattia facevano parte di formazioni partigiane o compivano una riconosciuta attività bellica isolata, devono essere considerati, agli effetti del computo delle campagne di cui alla presente legge, come appartenenti a formazioni partigiane o in attività bellica isolata dalla data della ferita che ha causato la mutilazione o della malattia che ha provocato l'invalidità, fino alla data dell'8 maggio 1945.

Per i militari e militarizzati di cui agli articoli 7 e 8, i quali siano venuti a trovarsi nelle condizioni previste dal 1º comma del presente articolo, è considerato valido, ai fini del computo delle campagne di guerra, il tempo decorso dalla data della ferita che ha causato la mutilazione o della malattia che ha provocato l'invalidità fino alla data dell'8 maggio 1945, se impiegati nello speciale servizio non oltre la detta data, o fino al 16 aprile 1946, se impiegati nello speciale servizio dopo la predetta data dell'8 maggio 1945.

(È approvato).

Art. 10.

I mutilati e invalidi in conseguenza di ferita o malattia riportata o aggravata per fatti d'arme o per cause di servizio di guerra, durante il periodo dal 10 giugno 1940 all'8 maggio 1945, titolari di pensione o assegno di guerra della 7ª o dell'8ª categoria e i feriti per fatto d'arme o per causa di servizio di guerra, i quali alla data della ferita o della malattia facevano parte di enti delle Forze armate mobilitate e partecipanti ai cicli operativi, debbono essere considerati, agli effetti del computo delle campagne di cui alla presente legge, come appartenenti a comandi, corpi e servizi mobilitati e operanti anche dopo la data della ferita o malattia suddetta, soltanto per il periodo trascorso in luoghi di cura, in licenza di convalescenza o in aspettativa in conseguenza di tale ferita o malattia, e comunque, non oltre la data dell'8 maggio 1945.

I partigiani combattenti che, successivamente

all'8 settembre 1943, siano venuti a trovarsi nelle condizioni previste dal comma precedente, i quali alla data della ferita o della malattia facevano parte di formazioni partigiane o compivano una riconosciuta attività bellica isolata, devono essere considerati, agli effetti della presente legge, come appartenenti a formazioni partigiane o in attività bellica isolata, anche dopo la data della ferita o malattia suddetta, fino al momento della accertata guarigione e, comunque, non oltre la data dell'8 maggio 1945.

Per i militari e militarizzati di cui agli articoli 7 e 8, i quali siano venuti a trovarsi nelle condizioni previste dal 1º comma del presente articolo è considerato valido, ai fini del computo delle campagne di guerra, il tempo successivo alla data della ferita che ha causato la mutilazione o della malattia che ha provocato l'invalidità, trascorso in luoghi di cura, in licenza di convalescenza o in aspettativa in conseguenza di tale ferita o malattia, e comunque non oltre la data dell'8 maggio 1945, se impiegati nello speciale servizio non oltre la detta data, o fino al 16 aprile 1946, se impiegati nello speciale servizio dopo la predetta data dell'8 maggio 1945.

(È approvato).

PALERMO. Desidero sapere se la presente legge riguarda anche coloro che hanno combattuto per la repubblica di Salò.

CINGOLANI, relatore. Sono esclusi.

MOSCATELLI. Desidererei dal relatore un altro chiarimento. Nel disegno di legge si dice che per avere il riconoscimento della campagna bisogna aver prestato servizio effettivo, almeno tre mesi in ogni anno solare. Ai partigiani che abbiano fatto servizio continuativo dall'8 settembre fino alla fine della guerra, quante campagne vengono riconosciute?

CINGOLANI, relatore. Sono riconosciute tre campagne: una per il 1943, una per il 1944 ed una terza per il 1945.

PRESIDENTE. Metto in votazione il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« **Autorizzazione della spesa di lire 827 milioni per la sistemazione dell'aeroporto civile di Capodichino e per il completamento delle attrezzature mobili dell'aeroporto civile di Ciampino** » (N. 652) (Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. Segue all'ordine del giorno la discussione del disegno di legge: « Autorizzazione della spesa di lire 827 milioni per la sistemazione dell'aeroporto civile di Capodichino e per il completamento delle attrezzature mobili dell'aeroporto civile di Ciampino ».

Dichiaro aperta la discussione generale. Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Cingolani.

CINGOLANI, *relatore*. Si tratta dell'apprestamento di alcuni immobili e di alcune opere per agevolare il deflusso dell'acqua piovana, perchè il terreno dell'aeroporto di Ciampino è soggetto ad allagamenti.

Faccio presente che il traffico civile sull'aeroporto di Ciampino è di 500 passeggeri al giorno e tende ad aumentare sempre di più.

Per Capodichino, invece, l'urgenza di provvedere deriva dal fatto che è l'unico aeroporto della Campania. L'aeroporto di Capodichino è stato riattato per merito di maestranze che sono state veramente encomiabili. Vi è ancora una pista metallica alleata. Si tratta, ora, di rendere più efficienti e complete le attrezzature in modo da rendere possibile il traffico su questo aeroporto, finchè non si provvederà in altro modo. La somma stanziata non è eccessiva e può servire soltanto per opere di estrema necessità.

Per l'aeroporto civile di Ciampino si dovrà, poi, provvedere ad una maggiore assegnazione, che si presume debba aggirarsi intorno ai sette miliardi. Comunque è danaro che viene ricompensato ad usura, poichè il traffico di questo aeroporto è veramente notevole.

PALERMO. A Napoli, nel 1947, vi è stata una riunione, a cui hanno partecipato rappresentanti di tutti i partiti, allo scopo di studiare la possibilità della costruzione di un grande aeroporto che servisse veramente ai bisogni della Campania. Si disse, in quella occasione, che continuare a spendere denari per un aeroporto, come quello di Capodichino, necessariamente arrangiato per i bisogni della

guerra, non sarebbe stato economicamente utile, mentre si era dell'opinione di creare un grande aeroporto internazionale nella piana di Caserta, capace di diventare un centro di richiamo e di impulso economico per le provincie della Campania, e del Mezzogiorno in genere.

Poichè col disegno di legge in esame si stanziavano delle somme considerevoli, mi permetto di richiamare i voti espressi in quella riunione.

CINGOLANI, *relatore*. Debbo far osservare al senatore Palermo che, della somma totale di lire 827 milioni, andranno all'aeroporto di Capodichino solo un centinaio di milioni che d'altra parte, sono indispensabili per provvedere a lavori di estrema urgenza.

Fui personalmente presente alla riunione tenuta a Napoli. La costruzione di un grande aeroporto a Caserta richiederà una spesa di 10 miliardi. È, quindi, un problema che va affrontato in altra sede.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo la parola dichiaro chiusa la discussione generale e metto in votazione gli articoli del disegno di legge, di cui do lettura:

Art. 1.

È autorizzata la spesa di lire ottocentoventisette milioni per la sistemazione dell'aeroporto civile di Capodichino (Napoli) e per il completamento delle attrezzature mobili dell'aeroporto di Ciampino (Roma).

La suddetta somma sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio finanziario 1948-49.

(È approvato).

Art. 2.

Alla spesa di cui al precedente articolo 1 sarà fatto fronte mediante prelievo dal fondo speciale previsto dall'articolo 2 della legge 4 agosto 1948, n. 1108.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con i propri decreti, le occorrenti variazioni in bilancio.

(È approvato).

Metto in votazione il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

La riunione termina alle ore 17,10.